

- (11) Dopo aver condotto consultazioni con il gruppo di esperti nel campo dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche in materia di CO<sub>2</sub> dei veicoli stradali, con esperti del settore, associazioni dei consumatori e altre organizzazioni non governative e con gli Stati membri, la Commissione ritiene opportuno formulare raccomandazioni sul modo in cui, per informare i consumatori, dovrebbero essere espressi il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove.
- (12) Dovrebbe essere adottata una raccomandazione per consentire ai consumatori di compiere una scelta informata e per promuovere un'applicazione uniforme della direttiva 1999/94/CE in tutta l'Unione.
- (13) Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 10 della direttiva 1999/94/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i valori NEDC registrati nei certificati di conformità dei nuovi veicoli immatricolati siano utilizzati al fine di comunicare ai consumatori il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub>, quali definiti all'articolo 2, paragrafi 5 e 6, della direttiva 1999/94/CE, fino al 31 dicembre 2018, termine dopo il quale tutti i veicoli nuovi immessi sul mercato dell'Unione devono essere sottoposti a prove e omologati in conformità alla procedura WLTP.
2. A partire dal 1° gennaio 2019, gli Stati membri dovrebbero garantire che per informare i consumatori siano utilizzati solo i valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP.
3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che dopo il 1° gennaio 2019, allorché ai veicoli di fine serie potrebbero ancora essere associati solo valori NEDC, tali valori siano accompagnati da una clausola di esclusione della responsabilità che indica che il veicolo è un veicolo di fine serie e che i valori non sono paragonabili a quelli ottenuti tramite la procedura WLTP.
4. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'etichetta apposta su ciascun modello di autovettura nuova presso i punti vendita, oppure affissa nelle vicinanze dello stesso, comprenda le informazioni sui valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> del veicolo a cui si riferisce.
5. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> sia il poster o lo schermo di visualizzazione da esporre nel punto vendita comprenda le informazioni relative ai valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> del veicolo a cui si riferisce. Se un modello comprende più varianti e/o versioni, i valori da fornire dovrebbero basarsi sul singolo veicolo che presenta le più elevate emissioni ufficiali di CO<sub>2</sub> nell'ambito del gruppo compreso.
6. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il materiale promozionale contenente riferimenti a un particolare modello, versione o variante di autovettura nuova comprenda le informazioni sul consumo ufficiale di carburante e sulle emissioni specifiche ufficiali di CO<sub>2</sub> del veicolo a cui si riferisce. Se sono indicati più modelli, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, per tutti i veicoli cui si riferiscono, le informazioni comprendano i valori del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> o l'intervallo tra i valori più elevati e quelli meno elevati di tutti i veicoli. Per i veicoli omologati secondo la procedura WLTP, i valori più elevati e quelli meno elevati dovrebbero rispecchiare i valori delle autovetture nuove disponibili sul mercato, come indicato nei certificati di conformità.
7. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il materiale promozionale distribuito con mezzi elettronici che consente ai consumatori di configurare un determinato veicolo (ad esempio i configuratori online di veicoli), illustri loro con chiarezza il modo in cui diverse attrezzature specifiche e dispositivi opzionali possono incidere sui valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub> omologati e misurati in conformità con la procedura WLTP.
8. Nel caso in cui gli Stati membri consentano di fornire, come informazioni complementari e prima del 1° gennaio 2019, i valori del consumo di carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub> misurati con procedura WLTP — al fine di assicurare il prima possibile ai consumatori l'accesso a valori delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante più rappresentativi delle condizioni di guida reali — essi dovrebbero garantire sia che le informazioni siano presentate in modo chiaro e distinto da etichette, guide, poster o materiale promozionale previsti dalla direttiva 1999/94/CE, sia che contengano l'indicazione seguente:

«A partire dal 1° settembre 2017 alcuni veicoli nuovi saranno omologati secondo la procedura di prova armonizzata a livello internazionale (*World Harmonised Light Vehicle Test Procedure*, WLTP), che è una procedura di prova nuova e più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub>. A partire dal 1° settembre 2018 la procedura WLTP sostituirà integralmente l'attuale procedura di prova, ovvero il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO<sub>2</sub> misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il NEDC.»

